

***Causa Diaco e Lenchi c. Italia - Prima sezione – 11 dicembre 2025 (ricorso n. 15587/10 e altri)***

**Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Liquidazione dei compensi dovuti a titolo di patrocinio a spese dello Stato - Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Violazione dell'art.1, Prot. n. 1 - Sussiste.**

**Viola l'art. 1, Prot. n. 1, sotto il profilo della tutela dei diritti patrimoniali, la mancata esecuzione entro un termine ragionevole dei decreti di pagamento dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.**

**Fatto e diritto.** I ricorsi riguardano il ritardo nella liquidazione delle somme dovute ad avvocati per l'attività svolta nell'ambito di procedimenti penali e civili in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, i relativi decreti di pagamento sono stati eseguiti in un arco temporale che va da oltre un anno dal deposito dei decreti in cancelleria fino a quattro anni e due mesi. I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, adducendo che il ritardo nei pagamenti abbia comportato una violazione dei loro diritti patrimoniali.

Preliminarmente, la Prima Sezione osserva che la nozione di “beni” ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1 comprende non solo i beni già presenti nel patrimonio del soggetto, ma anche le poste patrimoniali future, purché derivanti da un credito certo ed esigibile, rilevando come, nel caso di specie, i decreti di pagamento dei compensi professionali - avverso cui non è stata proposta opposizione e che sono, quindi divenuti definitivi - abbiano senz'altro fatto sorgere un diritto patrimoniale sufficientemente consolidato nel diritto interno, tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Sotto un diverso ma connesso profilo, nel respingere l'eccezione riguardante il mancato esperimento dei rimedi interni formulata dal Governo, i giudici rilevano che i ricorrenti disponevano di provvedimenti giurisdizionali che accertavano la spettanza di crediti nei confronti dello Stato e che, pertanto, costoro non erano tenuti ad avviare un procedimento esecutivo per ottenere tali somme.

Nel merito, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (v. Gerasimov e altri c. Russia, ricorso n. 29920/05) osserva che, in linea di principio, un ritardo inferiore a un anno nel pagamento di una somma riconosciuta da una decisione interna è considerato compatibile con la Convenzione, mentre un ritardo più lungo è *prima facie* irragionevole, salvo circostanze eccezionali. Dopo aver precisato che il predetto termine, nel caso di specie, deve essere computato dalla data di deposito in cancelleria dei decreti di pagamento, la Corte rileva che nei casi in esame il ritardo si è verificato nell'ambito di un procedimento che non poneva adempimenti particolarmente complessi a carico delle autorità competenti, tenute a comunicare il decreto di pagamento alle parti, autorizzare gli avvocati a inviare una fattura e procedere al pagamento delle somme in questione. Sottolinea quindi che il ritardo appare imputabile unicamente alle carenze nella gestione dei fascicoli da parte delle cancellerie e all'insufficienza delle risorse economiche disponibili, accertando la violazione dell'art.1 del Protocollo n. 1.

La Corte osserva inoltre di essere chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla questione del ritardo nel pagamento di somme liquidate a titolo di compensi riconosciuti nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. In proposito, ritiene che i ritardi riscontrati nel giudizio in questione non sembrano costituire episodi isolati e che le autorità nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, debbano adottare le misure generali necessarie ad individuare e rimuovere le cause di tali ritardi.